

## **ALLEGATO 1 - Linee guida operative per la presentazione e la gestione delle domande di Dote famiglia per l'anno 2022**

### **Sommario**

Premessa .....	2
Carta famiglia.....	2
Benefici collegati a Carta famiglia attivabili dalla Regione .....	2
Dote famiglia.....	3
Cos'è Dote famiglia.....	3
Chi può richiedere Dote famiglia.....	3
Come e quando fare domanda di Dote famiglia .....	4
I criteri di determinazione del contributo e gli importi di Dote famiglia .....	4
Documentazione di spesa e dettagli di pagamento.....	4
Cumulabilità dei contributi.....	5
Attività dei Comuni e flusso dati .....	5

## **Premessa**

Il Regolamento di Carta famiglia e Dote famiglia, approvato con D.P.Reg. n. 75 del 22 giugno 2022, introduce alcune novità in merito alla misura di Carta famiglia. Di seguito se ne sintetizzano i contenuti.

### **Carta famiglia**

- 1) La Carta famiglia va presentata al Comune di residenza, esclusivamente mediante apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione alla pagina dedicata del sito regionale, dal cittadino in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) avere almeno un figlio a carico nel nucleo familiare;
  - b) risiedere nel territorio regionale da almeno 24 mesi continuativi;
  - c) avere un'attestazione dell'ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a euro 30.000,00.
- 2) I requisiti devono essere posseduti dal richiedente che diventa titolare di Carta famiglia. Si precisa che la durata di residenza continuativa sul territorio regionale superiore a 24 mesi può essere un criterio di maggiorazione dei benefici collegati a Carta famiglia.
- 3) Solo il titolare può richiedere i benefici collegati a Carta famiglia e la Dote famiglia.
- 4) Sono esonerate dal presentare l'ISEE le madri di figli a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza debitamente attestato.
- 5) La Carta famiglia vale dodici mesi dalla data di rilascio. La Carta famiglia rilasciata in base al precedente regolamento (D.P.Reg. 30 ottobre 2007, n. 0347/Pres.) conserva la sua validità fino alla scadenza originariamente prevista.
- 6) Titolare e beneficiari non possono presentare domanda di Carta famiglia nei 12 mesi successivi, se la Carta famiglia viene revocata per:
  - a) accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate;
  - b) accertato improprio utilizzo dell'identificativo.
- 7) In particolare se la Carta famiglia viene revocata per accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate, il titolare decade dai benefici già concessi ed è tenuto alla restituzione dei benefici eventualmente già erogati.

### **Benefici collegati a Carta famiglia attivabili dalla Regione**

- 1) Viene superata la modulazione per fasce di intensità (bassa, media, alta) e viene adottata una modulazione dei benefici basata su uno o più dei seguenti criteri:
  - a) numero di figli a carico;
  - b) durata della residenza continuativa nel territorio regionale del titolare;
  - c) presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare;
  - d) spesa sostenuta.
- 2) Il cittadino, in possesso dei requisiti previsti, potrà fare domanda di Carta famiglia contestualmente a quella del beneficio attivato. La domanda del beneficio viene istruita solo a seguito di rilascio della Carta famiglia.

- 3) Per accedere ai benefici attivati il richiedente/titolare di Carta famiglia attiva dev'essere in possesso di ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a euro 30.000,00.
- 4) Sono esonerate dal presentare l'ISEE le madri di figli a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza debitamente attestato.
- 5) I Comuni possono attivare autonomamente i benefici previsti all'articolo 6 del Regolamento definendone i criteri, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.

## **Dote famiglia**

Si esplicitano di seguito alcuni elementi caratterizzanti la misura Dote famiglia.

### ***Cos'è Dote famiglia***

- 1) La Dote famiglia è un contributo richiedibile una sola volta all'anno dal titolare di Carta famiglia per le spese sostenute per tutti i figli minori in carico al nucleo familiare nell'anno in corso, per le seguenti tipologie di prestazioni e servizi:
  - a) servizi di sostegno alla genitorialità ed educativi, organizzati in orari e periodi extra scolastici (a titolo di esempio: centri estivi, doposcuola, baby sitting);
  - b) percorsi di sostegno scolastico o di apprendimento delle lingue straniere (a titolo di esempio: ripetizioni e corsi di lingua);
  - c) servizi culturali (a titolo di esempio: l'accesso a musei, concerti, teatro sia con biglietto sia con abbonamento indicanti il nominativo del minore);
  - d) servizi turistici (a titolo di esempio: gite scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche);
  - e) percorsi didattici e di educazione artistica e musicale (a titolo di esempio: frequenza a laboratori, atelier, percorsi didattici su tematiche specifiche);
  - f) attività sportive (a titolo di esempio: corsi e ritiri sportivi).
- 2) Le prestazioni e i servizi devono essere fruiti nel territorio regionale e organizzati da soggetti pubblici, privati o soggetti del Terzo settore, nel rispetto delle normative di settore.
- 3) I figli minori per i quali viene richiesta la Dote famiglia devono risiedere in Friuli Venezia Giulia al momento della presentazione della domanda.

### ***Chi può richiedere Dote famiglia***

- 1) Può richiedere Dote famiglia il titolare di Carta famiglia in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) Carta famiglia attiva;
  - b) ISEE minorenni in corso di validità con valore inferiore o uguale a euro 30.000,00;
  - c) almeno un figlio minore in carico al nucleo familiare.
- 2) Se non si è titolari di Carta famiglia, è possibile presentare domanda di Carta famiglia e contestualmente quella di Dote famiglia. Il Comune dopo la verifica dei requisiti e il rilascio di Carta famiglia, procede a istruire la domanda di Dote famiglia.
- 3) Sono esonerate dal presentare l'ISEE le madri di figli minori a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza debitamente attestato.

- 4) La domanda presentata da un soggetto diverso dal titolare o dal richiedente di Carta famiglia non sarà considerata ammissibile.

### ***Come e quando fare domanda di Dote famiglia***

- 1) La Dote famiglia viene richiesta dal cittadino e gestita dal Comune esclusivamente mediante apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione alla pagina dedicata del sito regionale.
- 2) Va presentata una sola domanda a partire dal 12 luglio ed entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, riferita alle spese complessivamente già sostenute nell'anno per tutti i figli minori a carico del nucleo familiare, corredata dalla relativa documentazione giustificativa della spesa sostenuta e dai pagamenti effettuati.
- 3) La domanda, una volta trasmessa, non può essere modificata e non è possibile inviare ulteriori domande di Dote famiglia.
- 4) In caso di rigetto della domanda, il titolare di Carta famiglia può procedere con la richiesta di una nuova domanda di Dote famiglia.

### ***I criteri di determinazione del contributo e gli importi di Dote famiglia***

- 1) Per l'anno 2022 è stabilito un importo base di 250 euro. Tale importo viene così maggiorato:
  - a) 250 euro per ciascun figlio minore presente nel nucleo familiare;
  - b) raddoppio dell'importo assegnato a ciascun figlio minore presente nel nucleo familiare, nel caso in cui il titolare di Carta famiglia risieda sul territorio regionale da almeno 5 anni continuativi;
  - c) maggiorazione di una quota fissa pari a 100 euro se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità.
- 2) L'importo della Dote famiglia viene erogato nella sua totalità qualora l'ammontare delle spese dichiarate e considerate ammissibili siano pari o superiori al contributo spettante. Nel caso di spese inferiori all'importo della Dote famiglia spettante, il contributo viene rideterminato.

### ***Documentazione di spesa e dettagli di pagamento***

- 1) Sono ammissibili le spese sostenute dal 1° di gennaio al 31 dicembre 2022.
- 2) La spesa sostenuta dev'essere comprovata da idonea documentazione giustificativa (a titolo di esempio: fattura, ricevuta) e dall'effettivo pagamento (a titolo di esempio: bonifico, ricevuta quietanzata).
- 3) La documentazione giustificativa della spesa deve soddisfare i seguenti requisiti:
  - a) essere intestata a uno dei soggetti inseriti nel nucleo familiare;
  - b) contenere l'indicazione espressa della tipologia di prestazioni e servizi riconducibili a quelli previsti;
  - c) riportare i nominativi dei minori che accedono alle prestazioni e servizi;
- 4) La documentazione relativa ai pagamenti effettuati deve:
  - a) essere riconducibile alle prestazioni e servizi previsti;

- b) riguardare pagamenti già effettuati alla data di presentazione della domanda;
  - c) nel caso di figli minori che compiono 18 anni nel corso del 2022, essere effettuata prima del compimento della maggiore età.
- 5) Il soggetto al quale è stata revocata la Carta famiglia per accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate, decade dal contributo della Dote famiglia già concesso ed è tenuto alla restituzione di quanto eventualmente già erogato.

### **Cumulabilità dei contributi**

- 1) La Dote famiglia è cumulabile con altri benefici e contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare esclusivamente per la spesa non coperta dalla Dote e comunque non oltre la spesa complessiva sostenuta.
- 2) La Dote famiglia non è cumulabile con i benefici di abbattimento delle rette per la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

### **Attività dei Comuni e flusso dati**

- 1) Il procedimento amministrativo delle domande di Dote famiglia è in capo ai Comuni in forma singola o associata.
- 2) Con decreto del direttore del Servizio regionale competente si stabiliscono le date entro cui vengono calcolate le risorse da trasferire ai Comuni per le domande ammesse al contributo. Pertanto entro queste date i Comuni sono tenuti a istruire le domande pervenute, tramite l'applicativo informatico messo a disposizione. Le domande ammesse a contributo costituiscono il fabbisogno del periodo di volta in volta considerato.
- 3) Il Servizio regionale competente trasferisce con proprio decreto le risorse necessarie per consentire ai Comuni le erogazioni delle domande di Dote famiglia ammesse a contributo.
- 4) I Comuni, entro 30 giorni dal ricevimento delle risorse necessarie, provvedono a erogare il contributo in un'unica soluzione. Ai fini del monitoraggio, i Comuni alimentano il flusso dati delle risorse utilizzate a copertura delle domande ammesse al contributo, impostando lo stato "pagato" alle domande liquidate.
- 5) Nel caso in cui il Comune registri somme residue derivanti dal mancato utilizzo degli importi concessi a seguito di revoca, tali fondi andranno in compensazione sul fabbisogno del periodo successivo.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE